

(1), frase che finalmente fu omessa, in pieno accordo col Correr, nel progetto definitivo. L'omissione fu dovuta al fatto, che il sentire gli eredi dovea dipendere dalle circostanze particolari e quindi gli Ordinari avrebbero risolta la questione caso per caso e liberamente: tanto più se fosse perito l'immobile o talmente deteriorato da doversi modificare gli obblighi ereditari.

L'art. 6 riguardava i regolari: il progetto riportava integralmente l'articolo che era stato formulato dall'Ambasciatore fino dalla conferenza del 6 aprile di quell'anno e che era già noto al Pontefice.

I Cardinali credettero necessario proporre un mutamento formale che soprattutto tendesse a mettere in evidenza i due punti distinti: quello dei privilegi e delle grazie individuali, e quello dell'alterazione delle regole. Fu presentato uno schema di articolo redatto nei seguenti termini: « Ai superiori delli monasteri, case, collegi, conventi o congregazioni di religiosi, farete intendere che coll'oggetto di preservare nelle comunità loro religiose, la quiete e l'osservanza delle loro regole e costituzioni, non dovrà, da chiunque siasi, *promuoversene* la mutazione o alterazione senza previa licenza nostra, a preserva dei civili riguardi e delle condizioni, con cui i rispettivi religiosi istituti, furono dalla Sovrana Autorità ammessi nello Stato, ad eccezione però di quelle grazie, privilegi e dispense che dalli particolari religiosi verranno impetrate, colla previa informazione dei superiori generali e da questi, prima sentito il definitorio della provincia ed il capitolo del convento, per l'interesse che l'uno e l'altro possono averne e fatta dai detti Superiori generali nella loro relazione, espressa menzione di quanto sarà loro rappresentato o contro o a favore della grazia che si dimanda al Papa. Dichiarando inoltre che riguardo ai voti ed ai ricorsi che possono farsi alla Sacra Penitenzieria per materie di coscienza, è stato sempre e sarà libero a ciascuno il ricorrere per tali bisogni spirituali » (2). Questa formulazione fu approvata dall'Ambasciatore, il quale volle che fosse apportata

(1) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 322, c. 499-502. *Difficoltà dell'Ambasciatore*.

(2) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 322, c. 494 - *Osservazioni marginali*.